

# Dalla parte dei diritti: svelare la vulnerabilità attraverso il metodo clinico-legale

## On the Side of Rights: Uncovering Vulnerability Through the Clinical-Legal Method

COSTANZA AGNELLA<sup>1</sup>

### Sommario

A partire dall'esperienza di una clinica legale, il presente contributo intende riflettere sul rapporto tra vulnerabilità sociale e promozione dei diritti. Nel solco delle teorie critiche del diritto, il metodo clinico-legale costituisce un prezioso strumento di svelamento dell'oppressione dei soggetti marginalizzati nel campo giuridico. Analizzando alcuni diari riflessivi elaborati dalle e dagli studenti durante le attività pratiche della clinica legale, ne verranno esplorate le potenzialità al fine di comprendere la dimensione situazionale della vulnerabilità dei destinatari dell'attività clinica, nonché per riflettere sulla vulnerabilità del diritto e dello studente. Le riflessioni sulla vulnerabilità situata consentiranno in conclusione di tracciare alcune prospettive per la clinica legale come spazio per *richiamare* le istituzioni e, in generale, gli attori del campo giuridico al rispetto dei diritti fondamentali.

**Parole chiave:** metodo clinico-legale; vulnerabilità; oppressione; soggettività marginalizzate; pratica riflessiva

### Abstract

Drawing from the experience of a legal clinic, this paper aims to reflect on the relationship between social vulnerability and the promotion of rights. In line with critical legal theories, the clinical-legal method is a valuable tool for uncovering the oppression of marginalised individuals in the legal field. By analysing reflective diaries written by students during their practical activities at the legal clinic, this paper explores its potential for understanding the situational dimension of vulnerability among the clinic's clients. It also reflects on the vulnerability of the law and of the students themselves. Reflections on situated vulnerability will conclude by outlining some

---

1 Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino. [costanza.agnella@unito.it](mailto:costanza.agnella@unito.it).



perspectives for the legal clinic as a space for urging institutions and, more broadly, actors in the legal field to respect fundamental rights.

**Keywords:** clinical-legal method; vulnerability; oppression; marginalised subjectivities; reflective practice

## 1. Clinica legale e vulnerabilità situata

Il metodo clinico-legale è stato definito come una nuova epistemologia della scienza giuridica (Perelman 2014) che concepisce il diritto come scienza pratica nella quale questioni giuridiche e fattuali sono inestricabili (Barbera 2018, Blengino 2023). Sviluppato nell'ambito del giusrealismo americano<sup>2</sup>, tale metodo coniuga l'obiettivo di far sperimentare il diritto in azione nei corsi di laurea in giurisprudenza con la tensione verso la giustizia sociale (Bloch 2010). Promuovendo un modello di apprendimento paritario e responsabilizzante (Blengino, Gascón-Cuenca 2019), la clinica legale contribuisce alla critica del formalismo giuridico nell'insegnamento del diritto<sup>3</sup>.

Nel solco delle teorie critiche del diritto<sup>4</sup>, le cliniche legali si sono sviluppate come movimento, divenendo uno spazio di attivismo per la promozione dei diritti<sup>5</sup>.

Il processo di apprendimento attivato tramite il metodo-clinico legale è in grado di gettare una luce sulla vulnerabilità di gruppi e categorie in modo situato. La lente della vulnerabilità situata (Pastore 2018, Zanetti 2019) è

2 In particolare, a partire dal contributo di Jerome Frank (1933).

3 Sulla scia delle riflessioni di Duncan Kennedy (2004), recenti contributi hanno considerato come l'approccio formalista all'insegnamento del diritto favorisca la riproduzione delle gerarchie sociali (Capuzzo 2023; 2024). Non mancano tuttavia i tentativi di declinare il metodo clinico-legale in senso riduzionistico, riproponendo il paradigma formalista "operandone un semplice *restyling* fondato in buona sostanza su di una nuova centralità della casistica giurisprudenziale" (Blengino, Sarzotti, 2021, p. 27). In questi casi, la denominazione di "clinica legale" viene utilizzata per delineare un approccio didattico meramente professionalizzante, conforme alle richieste del mercato del lavoro di matrice neoliberista (Marella, Rigo 2015a, 2015b; Santoro 2019a, 2019b; Caprioglio 2021; Rigo 2023; Sciarba, Lo Verde 2024). Questa tendenza è emersa anche nella recente mappatura degli insegnamenti denominati "cliniche legali" promossa dal Coordinamento nazionale delle cliniche legali italiane, a cui mi permetto di rimandare (Agnella *et al.* 2024).

4 Non a caso sono stati i *Critical Legal Studies* e le teorie critiche del diritto a raccogliere e sviluppare l'eredità del realismo giuridico (Pupolizio 2010, Re 2017).

5 Il movimento globale delle cliniche legali si è sviluppato nel contesto europeo (Bartoli 2015; Barbera 2018; Stege 2019; McKeown 2023) a partire dall'impegno di docenti critici nei confronti del modello tradizionale di insegnamento del diritto, dando vita a reti europee e nazionali, come lo *European Network of Clinical Legal Education* o il Coordinamento nazionale delle Cliniche Legali italiane.

funzionale ad una comprensione profonda della realtà sociale, soprattutto perché nelle cliniche legali viene utilizzata nell'ambito del "linguaggio dei diritti", stemperando il rischio di appiattare le soggettività marginalizzate sulla loro vulnerabilità (Re 2018, pp. 24-25). Quest'ultima operazione può infatti essere stigmatizzante poiché "individua una "norma" (il soggetto "normale" non vulnerabile) rispetto alla quale i soggetti considerati come marginali, dipendenti, patologici, insomma non uguali, sono rappresentati come "devianti"" (Morondo Taramundi 2018, p. 187).

Nella clinica legale, invece, la vulnerabilità viene inquadrata muovendo dall'incontro con le persone: essa osserva il fenomeno giuridico "dal margine", dalla prospettiva [...] di chi si trova, di fatto, *extra-legem*, vale a dire ignorato dal diritto e, a sua volta, incurante di quest'ultimo" (Schiavello 2019, p. 263). La vulnerabilità situazionale diviene nel contesto clinico un elemento da cui partire per promuovere i diritti in un orizzonte di eguaglianza sostanziale.

## 2. Fare luce sulla vulnerabilità: clinica legale e pratica riflessiva

Le considerazioni che seguono sono state elaborate a partire da un'esperienza clinica che pone le e gli studenti a contatto con persone detenute e con persone presunte vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo<sup>6</sup>. Nel 2023 la clinica si è concentrata sull'incontro in carcere con persone detenute non lontane dal fine pena per individuarne i bisogni, come la casa, il lavoro, il rinnovo del permesso di soggiorno, con un'attenzione particolare per le persone senza dimora, coinvolgendo anche le istituzioni del welfare del luogo in cui si sono svolte le attività. La clinica legale con persone vittime di tratta prevede il supporto giuridico nel procedimento per la concessione della protezione internazionale. Sotto la supervisione di avvocati e con la collaborazione di enti antitratta, gli e le studenti sono coinvolti in attività di colloquio, approfondimento socio-giuridico e costruzione di memorie legali a sostegno della richiesta di asilo. Dall'edizione del 2023 sono inoltre coinvolti in un'attività di osservazione negli uffici giudiziari.

Il diario riflessivo, compilato dopo ogni esperienza pratica<sup>7</sup> effettuata nell'ambito della clinica legale, consente l'emersione delle multiformi sfac-

---

6 Nella clinica legale sul carcere sono state sperimentate diverse attività (Blengino 2015, 2018a, 2018b; Mondino 2019; Blengino, Gallo 2022; Blengino 2023). La clinica legale con persone vittime di tratta in collaborazione con l'*International University College* di Torino è principalmente centrata sul *legal aid* (Blengino 2019a, 2019c, 2021a, 2023).

7 Compilato secondo lo schema del ciclo riflessivo di Gibbs (1998), il diario riflessivo suggerisce di organizzare la narrazione scomponendo l'esperienza vissuta nei seguenti elementi: 1) la descrizione degli eventi; 2) le emozioni provate durante l'attività; 3) la valutazione dell'esperienza; 4) l'analisi della situazione; 5) una sintesi di quanto appreso; 6) un

cettature della vulnerabilità<sup>8</sup>. Al contempo “strumento *di formazione e di ricerca*” (Hess 2019, p. 13), il diario riflessivo possiede le caratteristiche del diario etnosociologico: consente allo studente di comprendere in profondità il fenomeno giuridico tramite l’organizzazione narrativa della propria esperienza (Blengino 2023, pp. 80-81). Si tratta di uno strumento di pratica riflessiva prezioso anche per docenti e tutor, che tramite la lettura del diario redatto dallo studente guidano più efficacemente l’apprendimento, valutano il proprio insegnamento e indagano il fenomeno giuridico<sup>9</sup> (Blengino 2019b, p. 29).

### ***2.1. Illuminare la vulnerabilità dei destinatari***

Le riflessioni elaborate nei diari riflessivi mettono l’accento sulle vulnerabilità pregresse delle persone detenute (Anastasia 2023) incontrate: le difficoltà nell’accesso alle istituzioni del welfare – istruzione, sanità, sostegno economico – antecedenti all’ingresso in carcere fanno emergere la selettività del processo di criminalizzazione, che orienta il contesto penitenziario “alla raccolta di una detenzione sociale” (*ivi*, pp. 176-177).

Credo che [il carcere] sia principalmente una sconfitta perché la società (leggi istruzione, sistema sanitario, e, più in generale welfare), che dovrebbe fornire i valori adatti per una convivenza civile, fallisce quando le persone si riducono nella condizione di dover essere allontanate dalla stessa: i detenuti che ho incontrato erano quasi tutti sprovvisti di un attestato di studio ed erano o senza fissa dimora o abusivi o senza lavoro. Sentire frasi come “preferisco rompere un vetro di un’auto qua fuori, farmi arrestare e tornare dentro che almeno ho un posto dove dormire, dove mangiare e ho anche una piccola TV” o “nella mia vita non ho mai lavorato” oppure “i centri per l’impiego sono inutili, tanto non si trova lavoro. Spero che mi ridiano il reddito di cittadinanza” fa riflettere su quanto ci sia da lavorare e si percepisce il senso di ingiustizia – che all’interno di un carcere suona quasi come un eufemismo – che permea la vita di quelle persone.

Un’esperienza del genere sicuramente dà al giurista e alla persona un *know-how* che difficilmente acquisirebbe altrove (diario riflessivo 23 marzo 2023).

---

piano d’azione per il futuro. La riflessione *sull’azione* ha l’obiettivo di trasformare lo studente in un “professionista riflessivo”, capace di riflettere *nell’azione* (Schön 1993). Le riflessioni contenute nel presente contributo sono state elaborate a partire da un’analisi dei diari riflessivi compilati dalle e dagli studenti dal 23 marzo 2023 al 29 maggio 2024.

8 In altre sedi si è riflettuto sul valore della pratica riflessiva nell’autoapprendimento dello studente (Blengino 2019a, Blengino *et al.* 2019, Blengino 2023).

9 Il *concetto di diritto* è oggetto di studio nell’ambito delle cliniche legali (Bernardini 2017a, Casadei 2019, Santoro 2019a, Schiavello 2019, Sciarba 2019, Blengino 2021b).

Ho ascoltato storie di migranti fuggiti dai loro Paesi per la povertà o per persecuzioni politiche-religiose e scivolati nelle maglie della Giustizia italiana per piccoli reati; [...] in Italia c'è un sottobosco di situazioni e persone che viene lasciato indietro, volutamente o meno (diario riflessivo 27 giugno 2023).

Le e gli studenti entrano in contatto con le soggettività che popolano le istituzioni penitenziarie: persone razzializzate – soprattutto migranti –, persone indigenti, persone con disagio psichico, persone senza dimora. Tutte soggettività che, ancor prima di essere destinatarie del processo di criminalizzazione, sono state oggetto di processi di *precarità* (Butler 2009), che si esprimono in una “distribuzione differenziale della vulnerabilità” (Casalini 2018, p. 41).

La categoria della vulnerabilità favorisce la decostruzione del soggetto giuridico di stampo liberale “pienamente capace e in grado di funzionare e quindi di agire con autonomia” (Fineman 2018, p. 160), come emerge dalla seguente riflessione:

Pur non conoscendo il reato per il quale le persone sono state condannate alla pena della reclusione, il fatto che alcune di loro ci dicano che prima della detenzione lavoravano, ma in nero, penso evidenzi come in alcuni casi la devianza coincida con la povertà e la marginalità. Chi non ha accesso alle mete sociali (anche se spesso l'unica meta che sembra emergere è quella del sostentamento) per vie legali, prova a raggiungerle attraverso vie illegali (diario riflessivo 20 aprile 2023).

Le vulnerabilità sociali si intrecciano con il processo di criminalizzazione, che a sua volta marginalizza i soggetti (Anastasia 2023). Le attività cliniche consentono ai partecipanti di “spostare l'attenzione verso le condizioni sociali (in senso lato) che creano, perpetuano, o prevencono l'esposizione al rischio e/o la riduzione del danno” (Morondo Taramundi 2018, p. 197).

Le condizioni di vulnerabilità espongono anche a processi di vittimizzazione, che emergono soprattutto nell'incontro con persone vittime di tratta o sfruttamento:

[La donna] è stata adescata con la promessa di un lavoro come parrucchiera. In principio non le era stato nominato alcun debito. Arrivata in Libia le è stato detto che doveva 5.000 denari, mentre una volta arrivata in Italia il debito presupposto è salito a 50.0000 €. La donna stessa ha detto che quando ha conosciuto la *madame* era in un periodo difficile, brutto della sua vita, quindi c'è stato un chiaro approfittamento da parte di questa della sua condizione di vulnerabilità (diario riflessivo 23 febbraio 2024).

In commissione [territoriale la ricorrente] aveva dichiarato di aver conosciuto la donna che l'ha convinta a partire mentre viveva con sua mamma dopo es-

sere scappate dal padre che picchiava la madre e da una delle altre mogli che voleva spingere la ricorrente a prostituirsi. Risalta quindi una situazione di vulnerabilità. Le è stato prospettato un futuro come parrucchiera ed è venuta a sapere solo una volta giunta a [destinazione] che avrebbe dovuto prostituirsi (diario riflessivo 25 marzo 2024).

A inizio audizione la donna ha chiarito come avesse conosciuto la *madame* tramite un'amica in un periodo di forte difficoltà, successivo a dissidi col marito (il quale ulteriormente le aveva sottratto la custodia dei figli), con la famiglia di quest'ultimo e la sua famiglia d'origine (diario riflessivo 25 marzo 2024).

Queste riflessioni fanno emergere l'intersezione tra classe, genere e razzializzazione nei processi di vittimizzazione delle donne incontrate. Le "false promesse di lavoro"<sup>10</sup> a cui fanno riferimento i racconti delle donne provenienti dalla Nigeria incontrate intervengono in una situazione di indigenza, talvolta intrecciata ad esperienze di violenza basata sul genere. È interessante il riferimento al "periodo di difficoltà" vissuto nel momento del reclutamento, che conferma la dimensione situazionale della vulnerabilità. Le e gli studenti vengono così invitati a riflettere sulla propria immagine della *donna vittima di tratta*: incontrando le persone in carne ed ossa imparano a non appiattirle sulla loro condizione di vulnerabilità o sulla categoria della vittima, decostruendo "la dicotomia rigida consenso/sfruttamento" dominante nella narrazione sulla tratta (Pitch 2022, p. 71).

## ***2.2. Illuminare la vulnerabilità del diritto e delle istituzioni***

La lente della vulnerabilità dovrebbe orientare "il contenuto specifico dei diritti umani nella direzione del soddisfacimento di una soglia minima sotto la quale la dignità sarebbe violata in modo insopportabile" (Pastore 2023, p. 22). Spesso, tuttavia, l'integrazione della categoria di vulnerabilità negli ordinamenti giuridici "rinvia a una generica postura della persona in condizione di esposizione al rischio, ma senza nominare i responsabili di quella condizione o le cause di quella situazione" (Giolo 2023, p. 35). Ciò può diventare espressione di quella frantumazione del soggetto giuridico (Bernardini 2017b) che "per rimediare allo svantaggio" di alcune soggetti-

---

10 Si tratta di uno degli indicatori del fenomeno della tratta riconosciuto anche dal documento "L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di *referral*. Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale" elaborato dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), indicatore espresso nella formula: "informazioni fuorvianti sono state fornite dal reclutatore o dal datore di lavoro sul posto offerto, sugli orari di lavoro, sul contratto, sull'alloggio".

vità non ricorre al linguaggio dei diritti, bensì a “pratiche di assistenza, controllo, disciplinamento, con fortissimi accenti paternalistici” (Giolo 2023, pp. 35-36). Nel caso della normativa europea e nazionale sulle vittime di tratta la categoria della vulnerabilità è situazionale e utilizzata per cogliere la condizione “di chi si trova impossibilitato, in quanto assoggettato ad altri, a scegliere che fare della propria vita e del proprio lavoro” (*ivi*, p. 39). La Direttiva europea 2011/36/UE “concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime” definisce “posizione di vulnerabilità [...] una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima”<sup>11</sup>. La clinica legale consente ai giuristi in formazione di confrontarsi con il sistema complesso di interpretazioni della normativa sulla tratta di persone elaborate dagli attori del campo giuridico che operano in tale ambito. La stessa categoria della vulnerabilità, anche situazionale, nel dispiegarsi del diritto in azione rischia di porre la persona socialmente vulnerabile nella condizione di dover *dimostrare* in modo performativo la propria vulnerabilità, per essere ritenuta *credibile* dagli attori del campo giuridico<sup>12</sup> e ottenere le tutele previste dall’ordinamento<sup>13</sup> (Blengino 2019c, Rigo 2019). Inoltre, l’istituzione di tutele particolaristiche per alcune situazioni di vulnerabilità cristallizzate dal diritto rischia di escluderne altre che si trovano in una condizione di vulnerabilità non riconosciuta dal diritto positivo. Questo problema si svela agli occhi delle/degli studenti della clinica legale che riflettono sulla (in)capacità del diritto di fornire protezione ad alcune situazioni:

La mattinata non è stata particolarmente coinvolgente dal punto di vista emotivo, vista l’assenza di molti dei ricorrenti e l’alto numero di potenziali rigetti esaminati. Forse è questo l’unico punto che mi ha toccato: constatare come vi siano soggetti che, seppur con un passato indubbiamente complesso, non siano passibili di alcun tipo di protezione. Infatti, molti dei casi a cui abbiamo assistito stamattina ci sono stati prospetti [...] come rigetti quasi certi ed in toto, quindi casi in cui non è possibile concedere lo status di rifugiato, e neanche la protezione speciale in via sussidiaria (diario riflessivo 12 marzo 2024).

L’ambiguità del diritto positivo si manifesta nel confine labile tra processo di criminalizzazione e di vittimizzazione. Una delle donne incontrate, pur essendo stata vittima di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, fatica a tro-

---

11 Art. 2, comma 2 Direttiva 2011/36/UE.

12 Rigo (2019) sottolinea che questa richiesta implicita di atteggiamenti performativi finalizzata al riconoscimento dello status di vittima di tratta proviene più spesso dalle Commissioni Territoriali e che meno frequentemente essa si ritrova nelle interpretazioni delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, più attente ad utilizzare la categoria di genere come categoria di analisi delle norme giuridiche e delle situazioni soggettive.

13 Tutele che si concretizzano nel permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 286/1998 e nella protezione internazionale.

vare protezione nel diritto poiché ha favorito lo sfruttamento di altre donne. La sua immagine non corrisponde al modello della “vittima meritevole” (Pitch 2022, p. 71), al centro del sistema di contrasto alla tratta, fondato sulla distinzione binaria tra vittima e colpevole (Rizzotti 2022):

il secondo dei due casi [...] riguardava una donna che non è solo stata vittima di tratta, ma che è poi diventata *madame* a sua volta e che è stata condannata per sfruttamento della prostituzione e anche per abbandono di minori. [...] Abbiamo riflettuto con [un giudice] sul bilanciamento d’interessi che una situazione come questa richiede. Da un lato si tratta di una donna che plausibilmente è stata vittima di tratta e che si è prostituita per altri che in ogni caso adesso in Italia ha un marito e due figli, d’altra parte però è stata condannata per crimini molto gravi e a pene molto elevate (diario riflessivo 25 marzo 2024).

Nell’ambito della clinica legale i partecipanti sono invitati a decostruire le identità fisse costruite dal diritto – la vittima, la *madame*, il detenuto – abbracciando la complessità degli attori del campo giuridico. L’esperienza clinica consente allo studente di giurisprudenza di incontrare la vulnerabilità del diritto (Ciaramelli 2018), che è stata definita anche in termini di “inadeguatezza dei suoi dispositivi a raggiungere gli scopi di tutela per i quali essi sono pensati” (Blengino 2019c, p. 292).

Nell’ambito dei colloqui svolti in carcere spicca l’incapacità del diritto di tutelare le persone irregolari sul territorio:

Ascoltare le storie e le difficoltà incontrate, soprattutto riguardanti una regolarizzazione sul territorio, e non sapere quanto effettivamente potrà essere migliorato, conferisce al colloquio un senso di frustrazione (diario riflessivo 5 aprile 2023).

La frustrazione di fronte a posizioni giuridiche che ostacolano il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno<sup>14</sup> porta gli studenti a comprendere in profondità i limiti del diritto. Nell’esecuzione penale si manifesta quella “produzione di deficit determinata per legge a carico del condannato” (Anastasia 2023, pp. 179-180) che contribuisce alla precarizzazione delle persone detenute. Le dinamiche del campo penitenziario (Sarzotti 2010, Maculan 2023) ostacolano le pratiche di regolarizzazione delle persone migranti. Le persone detenute necessitano di un supporto nell’espletamento delle pratiche relative al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno o alle

14 Derivanti ad esempio dal combinato disposto tra l’art. 4, comma 3 e l’art. 5, comma 5 del d.lgs. 286/98, su cui peraltro è intervenuta recentemente la Corte costituzionale con la sentenza n. 88 dell’8 maggio 2023, in cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’automatismo del diniego del rinnovo del permesso per motivi di lavoro nel caso di condanna per alcuni fatti di lieve entità, come il piccolo spaccio e la vendita di merci contraffatte.

domande di asilo, poiché la privazione della libertà costituisce un ostacolo materiale alla possibilità di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa<sup>15</sup>. L'amministrazione penitenziaria stenta a fornire questo supporto. Ciò può essere ricondotto ai meccanismi di mortificazione del sé tipici dell'istituzione totale (Goffman 1961). Peraltro, talvolta il mancato supporto deriva dalla mancanza di competenza e di formazione degli operatori nella materia del diritto dell'immigrazione. In generale, il sapere tecnico-giuridico è “tendenzialmente estraneo” agli operatori penitenziari (Sarzotti 1999, p. 12). Non conoscendo approfonditamente la normativa in materia di permesso di soggiorno, faticano a garantire interventi tempestivi ed efficaci sulle diverse posizioni giuridiche<sup>16</sup>.

La vulnerabilità incontrata nella clinica legale è quindi anche e soprattutto la vulnerabilità delle istituzioni in cui il diritto viene messo in pratica (Fineman 2018). Il campo giuridico è caratterizzato da attori che lottano “*pour le monopole du droit de dire le droit*” (Bourdieu 1986, p. 4). In carcere la cultura dei diritti ha storicamente faticato ad affermarsi (Sarzotti 2010). Tale difficoltà si manifesta tutt'oggi, in un campo penitenziario contraddistinto da relazioni violente tra custodi e custoditi, da una significativa burocratizzazione che si traduce in una “priorità dell'istituzione sulle persone” (Anastasia 2023, p. 181), dalla presenza di operatori caratterizzati perlopiù da una cultura giuridica esterna<sup>17</sup> (Sarzotti 1999, Blengino 2015, Vianello 2018). Tali dinamiche sono evidenti nella relazione tra persone detenute e polizia penitenziaria, attenta a “far rispettare regole attraverso sanzioni”, applicate in modo discrezionale a seconda della situazione (Sarzotti 1999, pp. 18-25). La cultura giuridica degli operatori del custodiale entra in conflitto con le culture giuridiche degli altri operatori, soprattutto coloro i quali hanno il compito di prestare un servizio nei confronti della persona detenuta:

L'agente all'ingresso ci ha detto che, non trovando l'autorizzazione per i pc, non li avremmo potuti portare con noi. La tutor ha fatto presente che era stato precedentemente verificato che l'autorizzazione era stata inviata e che

---

15 Il tema è approfondito da Serena Greco (2022) in un recente rapporto dell'associazione Antigone.

16 Queste criticità sono emerse durante lo svolgimento delle attività della clinica legale, nel costante confronto con operatori, avvocati, garanti dei diritti delle persone private della libertà. Per affrontare queste difficoltà, oltre alla presenza di mediatori culturali in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sono stati stipulati accordi tra singoli istituti penitenziari e l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI). Con riferimento al contesto torinese tale accordo prevede una collaborazione tra il carcere di Torino, l'ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Città di Torino e l'ASGI, con la partecipazione della *Refugee Law Clinic* dell'International University College di Torino.

17 Utilizzando la nota distinzione tra cultura giuridica esterna e cultura giuridica interna (Friedman 1978).

infatti risultava alla *blockhouse*. L'agente ha controbattuto dicendo che era necessario che una copia fosse inviata specificatamente al blocco [...]. Ha aggiunto che non le risultava neanche l'autorizzazione per il nostro ingresso e che quindi, in teoria, non saremmo potuti entrare neanche noi. Le abbiamo spiegato che era un mese che entravamo e che alla *blockhouse* ci hanno sempre lasciato entrare. Ha controllato più volte sia su un registro cartaceo che sul pc ma non le risultava nulla. Ha chiamato il comandante ma senza trovarlo perché, a dire delle colleghe che ci hanno raggiunto, era appena andato in mensa (diario riflessivo 27 aprile 2023).

Modalità di azione lontane dalla cultura dei diritti si intravedono anche tra il personale dell'area trattamentale. I funzionari giuridico-pedagogici possiedono una cultura giuridica orientata alla prestazione di servizi, in teoria più flessibile e attenta ai bisogni dei detenuti rispetto alla polizia penitenziaria (Sarzotti 1999). Tuttavia, proprio in quanto orientata al servizio, la cultura giuridica degli operatori del trattamentale appare affine ad una "giustizia dei bisogni" non sempre affiancata da una "giustizia dei diritti" (Pitch 1992, p. 180). Non di rado, nella pratica penitenziaria i bisogni vengono tutelati con azioni governate da "una solidarietà senza reciprocità" (Sarzotti 1999, p. 51), secondo una concezione gerarchica della relazione di dipendenza tra l'operatore che presta il servizio e il soggetto che riceve passivamente la prestazione (de Leonardis 1998). Ciò si manifesta anche nelle pratiche selettive adottate dagli operatori del trattamentale che scelgono di concentrare le proprie energie sui detenuti che già possiedono risorse, economiche, culturali, sociali o simboliche (Maculan 2023). Le situazioni di maggiore vulnerabilità non vengono prese in considerazione: gli operatori ritengono che esse portino con sé ostacoli insormontabili all'accesso ai benefici penitenziari e, in generale, al reinserimento sociale (Torrente 2014, 2018). In questo senso, sono illuminanti le seguenti considerazioni formulate in un diario riflessivo:

Si riscontra una diffusa assenza di dialogo tra detenuti ed educatore di riferimento: la maggioranza dei detenuti non ne conosce neanche il nome.

Da una parte, la conoscenza richiesta al singolo educatore circa le persone recluse a lui assegnate dovrebbe essere elemento fondamentale ed imprescindibile per la predisposizione di un utile programma di trattamento individualizzato, come previsto dall'art.13 o.p. Dall'altra, il carico di lavoro e il consistente numero di detenuti assegnati al singolo educatore si traduce in una prassi che viola il dettato normativo.

Emblematico è stato, a tal proposito, l'incontro avvenuto oggi durante un colloquio tra il detenuto [...] e la sua educatrice di riferimento.

[Il detenuto...] le ha domandato quando sarebbe passata a parlare con lui. L'operatrice, spesso guardando noi [studenti] più che il detenuto, ha risposto che si erano sentiti poco tempo prima. [Il detenuto...] ha replicato dicendo che lei, in quell'occasione, gli disse che, dopo aver controllato delle cose in

ufficio, sarebbe tornata, ma che così non fu. A quel punto l'educatrice ha fatto notare come i detenuti siano numericamente tanti, che non lo avrebbe potuto far passare davanti agli altri e che quindi, arrivato il suo turno, si sarebbero parlati.

[...] Il distacco e la burocratizzazione del lavoro possono costituire un'altra forma di violenza che si esercita nel contesto carcerario? (diario riflessivo 5 aprile 2023).

La riflessione mette al centro la relazione tra operatore e persona detenuta: la sensazione è che l'operatrice incontrata mantenga un atteggiamento di distacco, se non proprio di disinteresse, nei confronti delle persone detenute a lei assegnate. Viene colta la strategia del “non “farsi vedere troppo” in sezione”, adottata dagli operatori dell'area trattamentale per evitare di essere sommersi dalle richieste delle persone detenute (Torrente 2014, pp. 149-150). L'esperienza diviene un'occasione per riflettere sulla natura della relazione tra operatore sociale e destinatario della prestazione: la burocratizzazione dell'operatore viene collocata nel quadro della violenza istituzionale esercitata nel campo penitenziario (*ivi*, p. 152).

Rispetto ai dispositivi di categorizzazione che distinguono i detenuti meritevoli di supporto da coloro i quali non sono meritevoli è rilevante anche il seguente episodio:

Ad un certo punto [l'educatrice] ha detto: “senza togliere nulla ai senza fissa dimora, ma magari prima riusciamo a fare qualcosa per i nostri italiani”. Si riferiva a un detenuto in particolare che, non essendo residente a [...], non rientrava nell'elenco di coloro da colloquiare ma che, secondo lei, si meritava un aiuto (diario riflessivo 11 maggio 2023).

Gli stereotipi e le categorizzazioni producono spesso vulnerabilità nei “marginali fra i marginali”, come gli stranieri senza permesso di soggiorno (Torrente 2016, p. 126). Il progetto portato avanti dalla clinica legale prevedeva che le persone senza dimora, particolarmente esposte a processi di marginalizzazione, fossero incluse tra i destinatari dell'attività. Tuttavia, nel caso richiamato dal diario l'operatrice ha ritenuto *ingiusto* tale supporto poiché, al contrario, alcuni detenuti con cittadinanza italiana non avrebbero potuto essere inclusi nel progetto. Le persone senza dimora vengono in questo caso *contrapposte* alle persone italiane tramite un'identificazione, in teoria impropria, ma in pratica molto frequente nell'istituto penitenziario cui si fa riferimento, tra condizione di senza dimora e condizione di straniero irregolare sul territorio.

Gli e le studenti hanno posto l'accento sulla mancata comprensione – e sulla mancata condivisione – degli obiettivi del progetto portato avanti dalla clinica legale:

Come di consueto la mancata precisione ed organizzazione di tutti gli attori coinvolti nel progetto rappresenta la parte negativa dell'esperienza. Innanzitutto, da parte dell'educatore del padiglione [...] il quale ha inserito in elenco persone, le cui situazioni personali sono sottoposte alla sua competenza, delle quali non sapeva l'avvenuta scarcerazione. Tuttavia, non è stata da meno la funzionaria giuridico pedagogica del padiglione [...] la quale al nostro arrivo ha manifestato uno status di confusione su chi colloquiare e un atteggiamento alquanto scocciato per la situazione in generale. Tutto ciò contribuisce a rendere macchinoso e molto lungo un lavoro che con la giusta collaborazione si svolgerebbe in modo più efficiente. Tuttavia, è comprensibile che ognuno abbia i suoi impegni e sia difficile conciliarli con attività esterne (diario riflessivo 20 aprile 2023).

Sono davvero curiosa di vedere cosa accadrà negli incontri successivi, come dicevo anche in altre schede, in realtà ogni colloquio è sempre una sorpresa, così come anche l'organizzazione stessa. Ho imparato che in ambienti come questi è difficile poter seguire una scaletta. Spesso, come anche in questa occasione, abbiamo programmato di sentire 10 detenuti e poi magari 4 erano in impegnati in altre attività e 6 erano stati liberati, ecco anche perché abbiamo iniziato la sezione [...], perché molte delle persone che avevamo programmato di sentire erano già uscite dal carcere (diario riflessivo 20 aprile 2023).

Lo scarso coordinamento tra diversi attori coinvolti nel progetto viene interpretato come "la normalità", mostrando di avere compreso che alcuni meccanismi non costituiscono una *disfunzione* del sistema, bensì una sua caratteristica intrinseca:

Sinceramente quest'ultima volta sono rimasto molto deluso da ciò che è accaduto, ossia ben poco. Ritengo che si possa lavorar meglio con un'organizzazione più strutturata e meno improvvisa. Capisco che il carcere sia un luogo molto difficile per fare programmi e infatti ritengo che tutto ciò che ho vissuto sia la normalità (diario riflessivo 11 maggio 2023).

L'esperienza clinica consente ai e alle partecipanti di smascherare la vulnerabilità delle istituzioni (Fineman 2018, p. 175). Ciò è particolarmente rilevante per uno studente di giurisprudenza formato nell'ambito di un paradigma formalista, abituato ad associare alle istituzioni dello Stato di diritto il modello burocratico legale-razionale. L'incontro con la quotidianità di uffici giudiziari e istituti penitenziari decostruisce queste immagini ideali.

### ***2.3. Lo studente-operatore di fronte alla propria vulnerabilità***

L'incontro con la vulnerabilità dell'Altro pone lo studente di fronte alla propria vulnerabilità, ancora una volta di tipo situazionale.

In alcuni casi la vulnerabilità sperimentata nella clinica legale origina dalle stesse strutture di oppressione che colpiscono i destinatari dell'attività. L'essere riconosciute come *donne* ha posto alcune studenti della clinica legale in una situazione scomoda:

Le mie emozioni sono radicalmente mutate nel momento in cui [il richiedente] ha manifestato la sua insofferenza e ha richiesto di interrompere il colloquio volendo parlare con un uomo. Questo mi ha fatto sentire lievemente vittima di sessismo ma, in primis e soprattutto, incapace di aver svolto adeguatamente il mio compito, come se a causa delle modalità di conduzione del colloquio [il richiedente] si fosse sentito poco al sicuro e poco ascoltato, al punto di non reputare utile continuare l'incontro (diario riflessivo 14 giugno 2024).

La studente stava svolgendo insieme ad altre colleghe un colloquio finalizzato alla preparazione dell'intervistato all'audizione in commissione territoriale ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. La richiesta dell'intervistato di interrompere il colloquio e di continuarlo con un "uomo" ha provocato nelle studente la sensazione di avere subito una discriminazione di genere da parte della persona che in quel momento era loro compito supportare. Due vulnerabilità situazionali si sono incontrate in quel momento. Quella del richiedente asilo, in condizioni di precarietà economica, sopravvissuto allo sfruttamento e ad una serie di violenze subite anche durante il percorso migratorio. A ciò occorre aggiungere la sua condizione di dipendenza dalle persone presenti in quel momento: le studente che conducevano il colloquio, ma anche un familiare presente durante il colloquio che, in base alla percezione delle studente, ne stava influenzando negativamente l'andamento. Dall'altra parte troviamo la vulnerabilità delle studente: giovani donne percepite come poco autorevoli dagli uomini presenti in quel momento nella stanza, destinatarie di un compito delicato in un contesto lavorativo complesso. Le riflessioni sulla distribuzione differenziale della vulnerabilità (Butler 2004, Casalini 2018), aiutano a comprendere che "siamo tutti vulnerabili, ma siamo più o meno vulnerabili o non-vulnerabili soltanto in relazione ad altri che lo sono più o meno di noi" (Morondo Taramundi 2018, p. 197). La consapevolezza che in quella situazione specifica la persona richiedente asilo era comunque in una situazione di svantaggio ha portato le studente della clinica legale a rielaborare il proprio disagio senza negare le proprie emozioni, anzi utilizzandole come stimolo per imparare a *stare con il problema*<sup>18</sup>, una delle qualità della relazione di cura (Rigo 2023), come evidenziato nei seguenti diari riflessivi:

---

18 L'espressione *staying with the trouble* è utilizzata da Enrica Rigo (2023), che riprende l'espressione di Donna Haraway per descrivere il metodo clinico-legale come un processo di *learning by caring*.

Per quanto riguarda la richiesta di parlare con un avvocato uomo, all'inizio ammetto di aver subito pensato che centrasse il [parente], che esso gli avesse in qualche modo suggerito (prima o durante il colloquio quando gli suggeriva qualcosa in arabo) di affidarsi ad un uomo, invece che a tre ragazze. Lì per lì mi aveva infastidito, ma quando ha chiesto che non fosse presente nemmeno l'interprete, ho compreso che c'era dell'altro. Mi sono immedesimata in lui e credo di aver capito il perché della richiesta: se dovessi raccontare una situazione che mi ha traumatizzato, forse non mi sentirei molto a mio agio a raccontarla con tre ragazzi della mia età davanti. Perciò capisco che raccontare episodi molto personali che può aver vissuto durante questo viaggio non sia facile e che raccontarli ad una figura professionale come un avvocato/a, da soli, possa metterlo più a suo agio. E alla fine, ciò che conta è che lui racconti ciò che gli è successo, affinché possa ottenere una protezione qui in Italia” (diario riflessivo 14 giugno 2024).

Non penso che né io né le mie colleghe avremmo potuto agire diversamente da quanto abbiamo fatto. Avrei potuto personalmente, forse, rendermi conto prima della figura apparentemente non così positiva del [parente del richiedente] e segnalarlo [alle responsabili del progetto] per lasciare più spazio [al richiedente] durante il colloquio. Per il futuro, oltre a quanto già detto in precedenza nella scheda relativa al primo incontro, ho imparato a non lasciarmi sopraffare dalle situazioni che non si rivelano come previsto e ad accettare che non sempre tutto va come ci si era prefissati, come accaduto con l'interruzione del colloquio (diario riflessivo 14 giugno 2024).

Per esperienze future credo che cercherò di comprendere fin da subito gli umori dell'assistito e metterli in primo piano. Probabilmente la sua prima richiesta di poter fare un colloquio solo con noi era un primo campanello d'allarme, che avremmo dovuto percepire, così che, anche se aveva riferito di voler continuare, avremmo dovuto fermarci e consigliare un ulteriore appuntamento, senza la presenza del [parente] (diario riflessivo 14 giugno 2024).

La coscienza della propria vulnerabilità di fronte alla vulnerabilità dell'Altro diventa un modo per riflettere su quali sensazioni ascoltare per migliorare le condizioni di svolgimento dei colloqui futuri. La metodologia clinica legale valorizza nel giurista in formazione lo sviluppo dell'intelligenza emotiva (Nussbaum 2004) al pari dello sviluppo dell'intelligenza razionale (Blengino 2023). L'attenzione alla sfera emotiva favorisce una concezione relazionale dell'attività giuridica, sperimentata nelle cliniche legali orientate al *learning by caring*<sup>19</sup> (Rigo 2023, Pannarale 2024).

---

19 Tale approccio si contrappone a quello del *learning by doing*, contraddistinto da una retorica meramente orientata all'apprendimento tramite la pratica del diritto, che, da sola, non favorisce lo sviluppo della dimensione relazionale tra studente e destinatario dell'attività clinica (Santoro 2019b, Sciarba 2019, Blengino 2023, Rigo 2023).

Tra studente e destinatario dell'attività clinica si instaura una relazione di cura: si tratta di soggetti interdipendenti, i quali non possono essere concepiti come perfettamente razionali e autonomi<sup>20</sup>.

Questo elemento emerge anche dalle seguenti considerazioni sull'ascolto del disagio del richiedente e sulla soluzione individuata sul momento per mitigare tale disagio e svolgere il proprio lavoro in modo maggiormente proficuo:

Una delle scelte rilevanti che, a mio parere, ha avuto un effetto positivo, è stata quella di concordare nuovamente con [la collega], durante la fase iniziale del colloquio, la divisione delle domande da porre al richiedente. Inizialmente, come da accordi presi precedentemente all'incontro, [la collega] avrebbe dovuto chiedere dello sfruttamento lavorativo durante il viaggio ed io di quello eventualmente subito in Italia. Tuttavia, viste alcune risposte vaghe iniziali [del richiedente], abbiamo concordato sul momento, ovviamente evitando di dare nell'occhio al richiedente e ai presenti, di far continuare a me il colloquio rispetto alla parte del viaggio, avendo io un tono di voce maggiormente fermo, così da aiutare il ragazzo ad avere meno confusione e rispondere in maniera più netta, mentre [la collega] si sarebbe concentrata sulla parte relativa al lavoro in Italia (diario riflessivo 14 giugno 2024).

Lo sviluppo delle competenze emotive a partire dalle riflessioni sulla vulnerabilità situata è emerso anche nel percorso clinico sul carcere, in cui uno studente, a partire dalle emozioni di disagio provate durante la conduzione di colloqui di rilevazione dei bisogni nella sezione femminile del carcere, ha percepito il genere, il proprio e quello delle altre persone attorno a sé, come un elemento da tenere in considerazione durante lo svolgimento dell'attività:

Inizialmente ho provato le stesse emozioni della scorsa volta, fino a quando non sono entrato nel blocco femminile. Ho percepito una sensazione particolare: l'ambiente era più colorato e c'erano anche dei disegni sulle pareti; in generale, la prima impressione non era quella di trovarsi in un carcere, quanto più nella portineria di una vecchia scuola. Tuttavia, l'atmosfera era molto cupa e si percepiva. Non so se fosse perché sono un uomo o per il fatto che era un ambiente diverso da quello dei blocchi maschili però nel formulare alcune domande, soprattutto con la prima detenuta, mi sono sentito a disagio. Ne ho parlato con [una collega] e confrontandomi con lei mi sono sciolto un po' e da lì [...] i colloqui sono proseguiti senza problemi (diario riflessivo 20 aprile 2023).

---

20 Questa operazione è in linea con la decostruzione del soggetto giuridico moderno proposta dalle teorie critiche del diritto (Amato 1990, Bernardini 2017b, Casadei 2021).

Interrogarsi sui limiti connessi alla propria soggettività maschile in un contesto abitato da donne private della libertà, nominando la propria emozione con una collega, è stato utile per svolgere l'attività.

Tra le questioni problematiche sperimentate più frequentemente dalle e dagli studenti che conducono colloqui con persone straniere in condizione di vulnerabilità vi sono le difficoltà linguistiche di queste ultime:

Credo che la difficoltà principale emersa in questi due giorni (e non solo) sia dovuta alle incomprensioni linguistiche che si possono creare con i detenuti che arrivano dal Centrafrica (e devo dire che anche con il detenuto bosniaco ci sono state difficoltà notevoli): mancano i mediatori culturali e per noi è difficile far capire alcuni concetti; su tutti, quello dell'aiuto psicologico (diario riflessivo 3 e 4 maggio 2023).

Un'ulteriore difficoltà riscontrata è stata la registrazione dei dati di persone straniere: per incomprensioni dovute alla differenza linguistica è stato in più occasioni ostico far capire quale fosse il senso della domanda e capire la risposta (diario riflessivo 3 e 4 maggio 2023).

Lo studente apprende la centralità della comunicazione con i destinatari della pratica giuridica, non solo sul fronte della comprensione linguistica reciproca, ma anche sul piano della semplificazione: durante la clinica si impara che l'operatore del diritto deve sviluppare la capacità di trasmettere in modo semplificato concetti che i beneficiari dell'attività non necessariamente conoscono, offrendo loro strumenti per comprendere il contenuto dei diritti di cui sono titolari<sup>21</sup>, senza tuttavia imporre la propria visione del mondo sociale. Lo studente impara così a decostruire preconconcetti e stereotipi sui destinatari, cercando di mettersi realmente in ascolto dell'Altro e dei suoi bisogni.

Anche nei colloqui con le persone vittime di tratta e sfruttamento le e gli studenti imparano "che il diritto ha a che fare con le persone, con le loro emozioni e con quelle che esse suscitano, prima ancora che con i casi e con i tecnicismi" (Santoro 2019b, p. 239):

Ad esempio, leggendo le linee guida sulla tratta e l'articolo 603 bis sullo sfruttamento lavorativo emergono degli indicatori che, se rilevati nel caso concreto, potrebbero risultare utili per avvalorare la tesi e ottenere un permesso di soggiorno/status di rifugiato, tuttavia, nella pratica, non sempre la persona è propensa a rispondere, ammettendo l'esistenza o meno di quegli elementi, nella sua storia [...]. Allo stesso modo, nella teoria spesso si dice di affrontare il colloquio evitando o comunque riducendo domande specifiche, le quali richiedono come risposta solo un sì o un no, e preferire domande aperte, per

---

21 In questo modo, lo studente della clinica legale sviluppa le competenze tipiche della professione forense.

lasciar raccontare la storia al richiedente, cercando poi di mantenere, però, il discorso sui punti più importanti. Questo aspetto teorico ha funzionato durante il primo colloquio, dove il ragazzo era a suo agio e ha cominciato a raccontarsi in autonomia. Nel secondo colloquio, invece, le domande aperte sembrano averlo infastidito, in quanto gli sembravano una ripetizione di quanto già raccontato la scorsa volta. Credo dunque che, nella pratica, occorra osservare che tipo di reazione ha la persona davanti a noi e optare, se non ha voglia di ri-raccontare quanto accaduto, per domande più specifiche, accorciando in questo modo i tempi del colloquio (scheda riflessiva 14 giugno 2024).

La pratica e la costante riflessione sulla propria pratica consentono al giurista in formazione di sviluppare le competenze necessarie all'ascolto (Brooks 2020) della persona in condizione di vulnerabilità, a partire dalla "consapevolezza che curare la dimensione relazionale è essenziale nella pratica giuridica" (Blengino 2023, p. 129).

### **3. Alcune prospettive per le cliniche legali sulle tracce della vulnerabilità**

L'esperienza maturata come tutor di una clinica legale che opera in contesti di marginalità sociale ha insegnato alla scrivente che le persone impegnate nella comunità clinica – studenti, docenti, tutor – sperimentano nel corso delle attività un senso di frustrazione, che emerge anche dai diari riflessivi:

Mentre parlavo con gli agenti cercavo di mantenere la calma per trovare una soluzione e quindi svolgere i colloqui. Non essere riuscita a sentire nessun [detenuto] è stato frustrante (diario riflessivo 11 maggio 2023).

Nel campo penitenziario, lo studente clinico sperimenta le dinamiche conflittuali che agitano l'istituzione, soffermandosi soprattutto sulle conseguenze di tali dinamiche sulla tutela dei diritti delle persone detenute.

I tempi d'attesa tra un colloquio e l'altro sono stati molto lunghi, perciò il sentimento principale è stato un senso di rabbia. Questa attività ha preso avvio a febbraio e continua da 4 mesi, tuttavia ogni volta che si varca un padiglione per effettuare un colloquio non c'è il minimo sforzo da parte degli agenti della penitenziaria (preposti a chiamare le persone detenute) per far sì che ciò avvenga in tempi rapidi. Ciò, di conseguenza, indica una mancanza di rispetto nei confronti di chi come loro sta cercando di svolgere un lavoro impiegando tempo ed energie (diario riflessivo 20 giugno 2023).

Le dinamiche dell'istituzione totale che ostacolano il lavoro della clinica legale sono strutturali e stimolano tra i giuristi in formazione partecipanti appassionate discussioni sulla riformabilità dell'istituzione<sup>22</sup>.

Allo stesso tempo, la soddisfazione generata dall'ascolto e dal supporto della persona vittima di tratta che riesce ad ottenere la protezione internazionale si scontra con la delusione provata di fronte alla consapevolezza che molte altre persone vulnerabili a causa dello sfruttamento e dell'oppressione non avranno protezione e tutela dall'ordinamento giuridico:

Mi ha sicuramente un po' scossa, a fine mattinata, la valutazione generale e conclusiva di tutte le udienze viste in mattinata: abbiamo assistito a diversi rigetti, quattro per l'esattezza, e questo ovviamente, anche se è la legge ed è ciò che è previsto, apre sempre un varco di riflessioni e domande sul domani che spetta alla persona che vedrà negata la sua domanda di protezione (diario riflessivo 18 marzo 2024).

Lavorare a stretto contatto con gli attori del campo dell'antitrattra favorisce l'incontro con persone – operatori, avvocati, magistrati – impegnate nella promozione dei diritti umani per tutte e tutti, ma implica anche scontrarsi con le dinamiche conflittuali che caratterizzano il mondo del diritto.

Non ho avuto [...] modo di approfondire la relazione tra la magistratura civile e la procura, ma in più occasioni quello che ho percepito è stato quasi uno scontento della Procura per mancanza di comunicazione con la magistratura sui casi di tratta e sfruttamento lavorativo. [...] non è una rete che manchi di attriti, in quanto ogni attore vede il fenomeno dal suo punto di vista. Quindi mentre i centri antitrattra e gli avvocati si interfacciano direttamente con i richiedenti e li accompagnano nel loro percorso, commissione territoriale ed organi giudicanti sono maggiormente slegati a questa forma di rapporto e più incatenati a schemi e strutture decisionali. Tra questi due è comunque impossibile non notare la differenza di approccio, più flessibile e garantista il tribunale civile, meno la commissione (diario riflessivo 8 luglio 2024).

Lo studente di giurisprudenza prova stupore di fronte al disinteresse mostrato da altri attori del campo dell'antitrattra nei confronti del perseguimento dei reati di tratta e sfruttamento:

I casi di tratta che vengono analizzati dalla commissione territoriale non vengono poi inviati alla procura per lo svolgimento delle indagini (diario riflessivo 14 marzo 2024).

---

22 Il dibattito tra prospettiva abolizionista e prospettiva riformista è sconfinato in letteratura, per una riflessione approfondita sulla impossibilità di attuare i diritti in carcere cfr., da ultimo, Mosconi (2024).

Al contempo, nell'esperienza clinica emerge come la prospettiva delle agenzie del controllo – forze di polizia, procura, uffici giudiziari penali – sia orientata ad offrire tutela alle vittime principalmente entro il quadro della repressione del reato e della punizione del colpevole. Si è visto come questa prospettiva contribuisca a invisibilizzare la vulnerabilità di alcune soggettività non percepite come vittime meritevoli di tutela (Blengino 2019c, Rizzotti 2022):

Chi ha un ruolo più distaccato è sicuramente la Procura. Questa, infatti, non si occupa della tutela della vittima, ma della persecuzione del reato e dei suoi autori. [...] occupandosi di un altro aspetto della vicenda, la Procura e le sezioni penali del tribunale che si occupano di decidere sui reati di tratta hanno un rapporto meno stretto con gli enti e con gli avvocati che tutelano la vittima. Si trovano, infatti, da due lati opposti della stessa vicenda: da una parte ci sono gli attori che si occupano di perseguire l'autore, dall'altro quelli che hanno il compito di aiutare e tutelare la vittima (diario riflessivo 7 luglio 2024).

Lo studente clinico constata come avvocati, enti antitratta e magistrati specializzati coinvolti nelle procedure di riconoscimento della protezione internazionale instaurino una collaborazione maggiormente orientata verso la protezione della persona socialmente vulnerabile in una prospettiva di riconoscimento dei diritti umani.

Ho notato una forte relazione tra gli avvocati che si occupano della tutela della vittima e gli enti antitratta: spesso la vittima è assegnata all'ente, che fornisce una propria valutazione all'avvocato, che la utilizza sia per l'audizione in commissione territoriale, ma anche per il ricorso in tribunale. [...] C'è dunque un lavoro congiunto tra questi due attori profondamente diversi: gli avvocati si occupano dell'ambito giuridico, gli enti della relazione con la persona e del suo reinserimento sociale; lavorano insieme, sotto due aspetti diversi, per tutelare la vittima (diario riflessivo 7 luglio 2024).

Per quanto riguarda la relazione intercorrente tra magistrati ed avvocati ho notato una grande collaborazione di questi nel raggiungere il medesimo fine, ovvero permettere che il richiedente, quando idoneo, ottenga la protezione (diario riflessivo 8 luglio 2024).

La complessità del campo giuridico si dispiega davanti ai giuristi in formazione, interrogando la clinica legale sul proprio ruolo come agente del campo. L'intervento diretto sul campo giuridico consente al metodo clinico di formare operatori del diritto che riflettono sulle vulnerabilità prodotte dai sistemi di oppressione conservando la fiducia nei diritti (Bernardini 2017a, Barbera 2018), in particolare nell'eguaglianza sostanziale intesa come obiettivo programmatico (Gianformaggio 2005).

La clinica legale agisce sul campo giuridico anche come laboratorio di ricerca-azione (Leering 2017, Buffa 2024, Capuzzo 2024, Di Donato 2024), intervenendo su un duplice livello. Innanzitutto, la comunità clinica si prende cura dei bisogni dei destinatari lavorando su casi reali. Nel modello della *live-client clinic*, il supporto giuridico offerto è fondato su una costante attività di ricerca, basata sull'osservazione diretta del campo e sulla relazione con la persona beneficiaria. In tale contesto, lo studente clinico, motivato dall'obiettivo di promuovere l'accesso alla giustizia, sviluppa quell'"immaginazione giuridica" necessaria per tutelare i diritti delle persone socialmente vulnerabili (Santoro 2019b). I numeri dell'utenza possono variare a seconda delle attività, ma la tutela dei diritti delle persone supportate è significativa per i destinatari dell'azione della clinica legale e ne costituisce l'obiettivo primario. Sulla medesima linea, ma ad un livello più generale, la clinica può inoltre diventare uno spazio di difesa e di diffusione della cultura dei diritti nei luoghi in cui essi sono ignorati o sistematicamente violati. Questa modalità di azione è affine a quel compito di "guida e di sostegno al legislatore, soprattutto di "prossimità" – comuni, enti locali..." che la clinica legale può svolgere dalla prospettiva delle soggettività marginali (Schiavello 2019, p. 264). Lo studente-operatore del diritto diventa un interlocutore autorevole per gli attori del campo giuridico in virtù del processo di riflessione sulle diverse sfaccettature della vulnerabilità attivato tramite il metodo clinico. In questo senso, la clinica legale può svolgere una essenziale azione di monitoraggio e di smascheramento della vulnerabilità del diritto e delle istituzioni, richiamando gli attori sociali coinvolti al rispetto dell'eguaglianza sostanziale.

## Bibliografia

- Agnella, C., Blengino, C., Ciavarella, R., de Martino, C., De Robertis, C., D'Onghia, M., (2024), Un'indagine quali-quantitativa sulle Cliniche legali nelle Università italiane, *Rivista di filosofia del diritto*, XIII, 1, pp. 63-74.
- Amato, S., (1990), *Il soggetto e il soggetto di diritto*, Torino, Giappichelli.
- Anastasia, S., (2023), Le tre vulnerabilità delle persone detenute, in Lorubbio, V., Bernardini, M.G., a cura di, *Diritti umani e condizioni di vulnerabilità*, Trento, Erikson, pp. 171-186.
- Barbera, M., (2018), Presentazione. Il movimento delle cliniche legali e le sue ragioni, in Maestroni, A., Brambilla, P., Carrer, M., a cura di, *Teorie e pratiche nelle cliniche legali*, Torino, Giappichelli, pp. XIX-XXIX.
- Bartoli, C., (2015), The Italian Legal Clinics Movement: Data and Prospects, *International Journal of Clinical Legal Education*, 22, 2, pp. 213-229.

- Bernardini, M.G., (2017a), Le cliniche legali e l'identità del giurista: spunti per un inquadramento teorico, *Diritto & Questioni Pubbliche*, XVII, 2, pp. 437-459.
- Bernardini, M.G., (2017b), Introduzione. Le teorie critiche del diritto: soggettività in mutamento, in Bernardini, M.G., Giolo, O., a cura di, *Le teorie critiche del diritto*, Pisa, Pacini Giuridica, pp. 13-34.
- Blengino, C., (2015), Formare il giurista oltre il senso comune penale: il ruolo della *clinical legal education* in carcere, in Blengino, C., a cura di, *Stranieri e sicurezza. Riflessioni sul volto oscuro dello stato di diritto*, Napoli, Editoriale Scientifica, pp. 151-183.
- Blengino, C., (2018a), Fondamenti teorici di una pratica: approccio *bottom up*, prospettiva interdisciplinare e impegno civile nella clinica legale con detenuti e vittime di tratta, in Maestroni, A., Brambilla, P., Carrer, M., a cura di, *Teorie e pratiche nelle cliniche legali*, Torino, Giappichelli, pp. 233-260.
- Blengino, C., (2018b), Interdisciplinarity and Clinical Legal Education: how synergies can improve access to rights in prison, *International Journal of Clinical Legal Education*, 25, 1, 2018, pp. 210-239.
- Blengino, C., a cura di, (2019a), *Against Human Trafficking. La clinica legale come strategia innovativa di contrasto alla tratta*, Milano, Wolters Kluwer.
- Blengino, C., (2019b), Clinical Legal Education and Reflective Practice: The Epistemology of Practice on the Boundaries of Law, in Blengino, C., Gascón-Cuenca, A., eds., *Epistemic Communities at the Boundaries of Law: Clinics as a Paradigm in the Revolution of Legal Education in the European Mediterranean Context*, Milano, Ledizioni, pp. 21-41.
- Blengino, C., (2019c), Lo sguardo della clinica legale sulla vulnerabilità: tracce per una riflessione a partire dall'esperienza con vittime di tratta, *Etica & Politica*, XXI, 3, pp. 279-298.
- Blengino, C., (2021a), Comprendere le migrazioni contemporanee e promuovere i diritti attraverso la clinica legale: il ruolo di studenti e studentesse a supporto delle vittime di tratta, *Sociologia del diritto*, 3, pp. 219-242.
- Blengino, C., (2021b), Che cosa (ci) insegnano le cliniche legali?, *Diritto & Questioni Pubbliche*, XXI, 1, 2021, pp. 41-53.
- Blengino, C., (2023), *Svelare il diritto. La clinica legale come pratica riflessiva*, Torino, Giappichelli.
- Blengino, C., Brooks, S.L., Deramat, M., Mondino, S., (2019), Reflective Practice: Connecting Assessment and Socio-Legal Research in Clinical Legal Education, *International Journal of Clinical Legal Education*, 26, 3, pp. 54-92.
- Blengino, C., Gallo, M.C., a cura di, (2022), *Giovani dentro e fuori. Un'indagine per conoscere la popolazione giovanile nella Casa Circondariale di Torino*, Università degli Studi di Torino.

- Blengino, C., Gascón-Cuenca, A., eds. (2019), *Epistemic Communities at the Boundaries of Law: Clinics as a Paradigm in the Revolution of Legal Education in the European Mediterranean Context*, Milano, Ledizioni.
- Blengino, C., Sarzotti, C., (2021), La didattica esperienziale: una sfida per l'epistemologia giuridica e la sociologia del diritto, in Blengino, C., Sarzotti, C., a cura di, *Quale formazione per quale giurista? Insegnare il diritto nella prospettiva socio-giuridica*, Torino, Università degli Studi di Torino, pp. 11-35.
- Bloch, F.S., ed., (2010), *The Global Clinical Movement*. New York, Oxford University Press.
- Bourdieu, P., (1986), La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique, *Actes de la recherche en sciences sociales*, 64, pp. 3-19.
- Brooks, S., (2020), Listening and Relational Lawyering, in Worthington, D.L., Bodie, G.D., eds., *The Handbook of Listening*, Hoboken, NY, John Wiley and Sons, pp. 361-372.
- Buffa, M., (2024), Cliniche legali: terza missione tra formazione e public engagement. L'esperienza genovese: migrazioni e protezione internazionale nella mediazione etnoclinica-legale, *Ragion Pratica*, 1, pp. 265-285.
- Butler, J., (2004), *Vite precarie. Contro l'uso della violenza come risposta al lutto collettivo*, Roma, Meltemi.
- Butler, J., (2009), Performativity, Precarity and Sexual Politics, *AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana*, 4, 3, pp. i-xiii.
- Caprioglio, C., (2021), Cliniche legali nella crisi. L'insegnamento del diritto alla prova dei processi di trasformazione sociale, in Blengino, C., Sarzotti, C., a cura di, *Quale formazione per quale giurista? Insegnare il diritto nella prospettiva socio-giuridica*, Torino, Università degli Studi di Torino, pp. 163-192.
- Capuzzo, G., (2023), 'The reproduction of hierarchy' in Italian law departments and innovative teaching. The role of law clinics, *Roma Tre Law Review*, 1, pp. 43-61.
- Capuzzo, G., (2024), La Terza missione e le cliniche legali. Un ambito di applicazione delle teorie critiche, *Rivista di filosofia del diritto*, 1, pp. 75-84.
- Casadei, T., (2019), L'approccio clinico-legale e le sue (utili) implicazioni, *Rivista di filosofia del diritto*, VIII, 2, pp. 277-295.
- Casadei, T., (2021), Una didattica "senza frontiere"? Le trasformazioni del diritto e il mestiere di insegnare, in Blengino, C., Sarzotti, C., a cura di, *Quale formazione per quale giurista? Insegnare il diritto nella prospettiva socio-giuridica*, Torino, Università degli Studi di Torino, pp. 77-93.
- Casalini, B., (2018), Le teorie femministe contemporanee, dal paradigma della sovranità al paradigma della vulnerabilità, in Bernardini, M.G., Casalini, B., Giolo, O., Re, L., a cura di, *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, Roma, IF Press, pp. 27-48.

- Ciaramelli, F., (2018), La vulnerabilità: da caratteristica dei soggetti a carattere del diritto, in Giolo, O., Pastore, B., a cura di, *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Roma, Carocci, pp. 171-182.
- de Leonardis, O., (1998), *In un diverso welfare. Sogni e incubi*, Milano, Feltrinelli.
- Di Donato, F., (2024), L'educazione clinico-legale tra formazione e (terza) missione, *Rivista di filosofia del diritto*, 1, pp. 95-102.
- Fineman, M.A., (2018), Il soggetto vulnerabile e lo Stato responsabile, in Bernardini, M.G., Casalini, B., Giolo, O., Re, L., a cura di, *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, Roma, IF Press, pp. 141-178.
- Frank, J. (1933), Why Not a Clinical Lawyer-School?, *University of Pennsylvania Law Review*, 81, 8, pp. 907-923.
- Friedman, L.M., (1978), *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, Bologna, Il Mulino.
- Gianformaggio, L., (2005), *Eguaglianza, donne e diritto*, a cura di Facchi, A., Faralli, C., Pitch, T., Bologna, Il Mulino.
- Gibbs, G., (1998), *Learning by doing: A guide to Teaching and Learning Methods*, Oxford, Oxford Brooks University.
- Giolo, O., (2023), Vulnerabilità, discriminazione e intersezionalità, in Lorubbio, V., Bernardini, M.G., a cura di, *Diritti umani e condizioni di vulnerabilità*, Trento, Erikson, pp. 29-42.
- Goffman, E., (1961), *Asylums. Essays on the social situation of mental patients and other inmates*, New York, Anchor Books.
- Greco, S., (2022), Detenuti stranieri e (ir)regolarità del soggiorno in Italia, in *Il carcere visto da dentro. XVIII rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, Roma, associazione Antigone, pp. 273-282.
- Hess, R., (2019), *La pratica del diario. Autobiografia, ricerca e formazione*, Nardò, Besamuci.
- Kennedy, D., (2004), *Legal Education and the Reproduction of Hierarchy: A Polemic Against the System, A Critical Edition*, New York and London, New York University Press.
- Leering, M.M., (2017), Enhancing the Legal Profession's Capacity for Innovation: the Promise of Reflective Practice and Action Research for Increasing Access to Justice, *Windsor Yearbook of Access to Justice*, 34, pp. 189-221.
- Maculan, A., (2023), Bourdieu in carcere. Appunti per una sociologia del campo penitenziario, *Sociologia del diritto*, 1, pp. 89-114.
- Marella, M.R., Rigo, E., (2015a), Cliniche legali, Commons e giustizia sociale, *Parolechiave*, 1, pp. 181-194.
- Marella, M.R., Rigo, E., (2015b), Le cliniche legali, i beni comuni e la globalizzazione dei modelli di accesso alla giustizia e di *lawyering*, *Rivista critica del diritto privato*, 4, pp. 537-556.

- McKeown, P., (2023), What is the Identity of European Clinical Legal Education?, *Roma Tre Law Review*, 1, pp. 63-84.
- Mondino, S., (2019), The Community Lawyering Clinic in Prison, in Blengino, C., Gascón-Cuenca, A., eds., *Epistemic Communities at the Boundaries of Law: Clinics as a Paradigm in the Revolution of Legal Education in the European Mediterranean Context*, Milano, Ledizioni, pp. 93-104.
- Morondo Taramundi, D., (2018), Un nuovo paradigma per l'uguaglianza? La vulnerabilità tra condizione umana e mancanza di protezione, in Bernardini, M.G., Casalini, B., Giolo, O., Re, L., a cura di, *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, Roma, IF Press, pp. 179-200.
- Mosconi, G., (2024), *Decostruire la pena. Per una proposta abolizionista*, Milano, Meltemi.
- Nussbaum, M., (2004), *L'intelligenza delle emozioni*, Bologna, il Mulino.
- Pannarale, L., (2024), Learning by caring, *Rivista di filosofia del diritto*, XIII, 1, pp. 85-94.
- Pastore, B., (2018), Vulnerabilità, in Barberi, L., De Vanna, F., a cura di, *Il "diritto al viaggio". Abbecedario delle migrazioni*, Torino, Giappichelli, pp. 323-327.
- Pastore, B., (2023), I molti volti della vulnerabilità, in Lorubbio, V., Bernardini, M.G., a cura di, *Diritti umani e condizioni di vulnerabilità*, Trento, Erikson, pp. 17-28.
- Perelman, J., (2014), Penser la pratique, théoriser le droit en action: des cliniques juridiques et des nouvelles frontières épistémologiques du droit, *Revue interdisciplinaire d'études juridiques*, 73, pp. 133-153.
- Pitch, T., (1992), *Quale giustizia per le donne: appunti per un dibattito*, in Campelli, E., Faccioli, F., Giordano V., Pitch, T., a cura di, *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Milano, Feltrinelli, pp. 175-183.
- Pitch, T., (2022), *Il malinteso della vittima*, Torino, Edizioni Gruppo Abele.
- Pupolizio, I., (2010), Più realisti del re? Il realismo giuridico statunitense nella prospettiva dei «Critical Legal Studies», *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XL, 1, pp. 73-104.
- Re, L., (2017), Femminismi e diritto: un rapporto controverso, in Bernardini, M.G., Giolo, O., a cura di, *Le teorie critiche del diritto*, Pisa, Pacini Giuridica, pp. 179-205.
- Re, L., (2018), Introduzione. La vulnerabilità fra etica, politica e diritto, in Bernardini, M.G., Casalini, B., Giolo, O., Re, L., a cura di, *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, Roma, IF Press, pp. 7-26.
- Rigo, E., (2019), La vulnerabilità nella pratica del diritto d'asilo: una categoria di genere?, *Etica & Politica*, XXI, 3, pp. 343-360.
- Rigo, E., (2023), Learning by Caring. A Proposal for a Feminist Perspective on Clinical Legal Education, *Roma Tre Law Review*, 1, pp. 109-117.

- Rizzotti, M., (2022), Chasing Geographical and Social Mobility: The motivations of Nigerian madams to enter indentured relationships, *Anti-Trafficking Review*, 18, pp. 49-66.
- Santoro, E., (2019a), Cliniche legali e concezione del diritto, *Questione Giustizia. Trimestrale promosso da Magistratura democratica*, 3, pp. 122-132.
- Santoro, E., (2019b), Guai privati e immaginazione giuridica: le cliniche legali e il ruolo dell'Università, *Rivista di filosofia del diritto*, VIII, 2, pp. 231-256.
- Sarzotti, C., (1999), Codice paterno e codice materno nella cultura giuridica degli operatori penitenziari, in Favretto, A.R., Sarzotti, C., a cura di, *Le carceri dell'AIDS. Indagine su tre realtà italiane*, Torino, L'Harmattan Italia, pp. 9-84.
- Sarzotti, C., (2010), Il campo giuridico del penitenziario: appunti per una ricostruzione, in Santoro, E., a cura di, *Diritto come questione sociale*, Torino, Giappichelli, pp. 181-238.
- Sciurba, A., (2019), Le cliniche legali italiane e la risignificazione del diritto, *Rivista di filosofia del diritto*, VIII, 2, pp. 257-276.
- Sciurba, A., Lo Verde, L., (2024), "Agire il diritto" e prendere posizione. Il caso della Clinica legale Migrazioni e diritti dell'Università di Palermo, *Rivista di filosofia del diritto*, 1, pp. 103-114.
- Schiavello, A., (2019), Vulnerabilità, concetto di diritto e approccio clinico-legale, *Etica & Politica*, XXI, 3, pp. 255-277.
- Schön, D., (1993), *Il professionista riflessivo. Per una nuova epistemologia della pratica professionale*, Bari, Dedalo Edizioni.
- Stege, U., (2019), How Clinical Legal Education is Crossing Borders?, in Blengino, C., Gascón-Cuenca, A., eds., *Epistemic Communities at the Boundaries of Law: Clinics as a Paradigm in the Revolution of Legal Education in the European Mediterranean Context*, Milano, Ledizioni, pp. 141-156.
- Torrente, G., (2014), Il ruolo dell'educatore penitenziario nel processo di criminalizzazione. Osservazioni da una ricerca sul campo, *Studi sulla questione criminale*, IX, 1-2, pp. 137-155.
- Torrente, G., (2016), "Saper farsi la galera". Pratiche di resistenza (e di sopravvivenza) degli immigrati detenuti, *Sociologia del diritto*, 1, pp. 109-133.
- Torrente, G., (2018), *Le regole della galera. Pratiche penitenziarie, educatori e processi di criminalizzazione*, Torino, L'Harmattan Italia.
- Vianello, F., (2018), Cultura giuridica ed esecuzione della pena: processi decisionali in tema di misure alternative alla detenzione, *Questione Giustizia. Trimestrale promosso da Magistratura democratica*, 3, pp. 141-145.
- Zanetti, G., (2019), *Filosofia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione, diritto*, Roma, Carocci.

